



LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI AFAM

Nell'intento di assicurare omogeneità di trattamento a tutti gli studenti del Conservatorio Licinio Refice e, nel contempo, di uniformare le procedure amministrative, le presenti linee guida hanno lo scopo di definire dei criteri generali per la formulazione dei criteri, che ai sensi dell'art. 17, comma 4, e art. 18/19/20/21 del Regolamento Didattico del Conservatorio L. Refice, devono essere indicati nei singoli regolamenti didattici dei corsi di studio.

Le presenti linee guida si applicano anche al riconoscimento di crediti agli studenti iscritti ai corsi di studio attivati ai sensi della Legge 508/1999.

Titolo 1

Riconoscimento di crediti conseguiti presso il Conservatorio o presso altri Conservatori o Università italiane

1. In conformità all'art. 17, comma 3 e 4 del Regolamento Didattico del Conservatorio, il riconoscimento delle carriere pregresse deve avvenire sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti acquisiti. Il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.
2. L'analisi della carriera pregressa deve essere finalizzato alla individuazione dei contenuti che lo studente deve ancora acquisire per conseguire il titolo e non alla individuazione dei contenuti che in qualche modo corrispondono a quelli presenti nel piano ufficiale del corso di studi. Pertanto, il riconoscimento parziale o totale della carriera pregressa deve avvenire unitamente alla definizione di un piano di studi individuale. Tale piano, in una prima parte, elencherà la carriera pregressa o la parte di essa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo e, in una seconda parte, l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo.
3. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del corso di studio, la delibera si limiterà a indicare che l'insieme degli insegnamenti riconosciuti sostituisce determinati insegnamenti del piano ufficiale.
4. Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività deve essere "totale", nel senso che il numero di crediti deve essere riconosciuto per quello che è. Non può, cioè, essere cambiato né in aumento né in diminuzione. I relativi contenuti devono essere riportati nel "diploma supplement" in maniera completa.



5. Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o caratterizzante, abbia conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la formazione dello studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi individuale dello studente potrà essere inserito un Modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti e contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo identifica come modulo integrativo.
6. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta.
7. In sede di registrazione dell'esame del modulo integrativo, il docente dovrà annotare le informazioni da riportare sul "diploma supplement".
8. Poiché corsi di studio dello stesso livello hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti ed identico valore legale, i crediti conseguiti in un corso di studio di medesimo livello di quello per il quale si chiede la certificazione di crediti, debbono, di norma, essere riconosciuti integralmente, purché siano relativi a settori disciplinari presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi.
9. Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore disciplinare sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 17, comma 3 e 4, del Regolamento didattico del Conservatorio, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore.
10. I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso di studio degli ordinamenti antecedenti la Legge 508/1999, a seconda che sia riconducibile o meno allo stesso corso di diploma accademico riconoscendo i crediti previsti per ciascun insegnamento
11. Per gli studenti trasferiti da altra sede:
- a. nel caso in cui non sia stato riconosciuto per intero uno o più esame/isostenuto/i nella carriera studiorum precedente e sia stata prevista l'assegnazione a completamento dello stesso/i di uno o più Modulo/i didattico/i, per il raggiungimento dei CFA richiesti, è possibile frequentare l'anno di corso attivo e contemporaneamente recuperare il/i Modulo/i assegnati, indipendentemente dalla annualità di corso cui la certificazione si riferisce.
- b. nel caso di Insegnamenti in cui è prevista una progressione disciplinare dei saperi, delle conoscenze o delle abilità necessarie allo sviluppo di un percorso formativo



omogeneo e graduale, è cura dei Corsi di Studio attivare le relative procedure affinché sia data la possibilità ai suddetti detti studenti di poter frequentare il/i Modulo/i di recupero e lo/gli Insegnamento/i relativo/i previsto/i nell'anno di corso frequentato in modo utile allo svolgimento del/dei recupero/i all'interno del medesimo anno accademico di frequenza.

- c. quanto previsto ai comma a e b di questo articolo si riferisce ad una percentuale di 40% sul carico complessivo di Cfa previsti dal Piano di Studio del corso frequentato. Superata quella soglia occorrerà ripetere l'intera annualità.

12. Qualora i crediti di cui lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre 6 anni per le discipline teoriche e da oltre 3 anni per le discipline di prassi esecutiva, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti didattici interni delle singole Scuole specificano se e quali siano i settori per i quali è richiesta tale verifica e le modalità di detta verifica di obsolescenza (test, colloqui, esecuzioni o forme miste)

13. Agli iscritti ad un corso diploma accademico di secondo livello possono essere riconosciuti eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello

14. Agli iscritti ad un corso di studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.

15. Allo scopo di facilitare l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi da parte degli uffici amministrativi, le delibere di riconoscimento crediti devono essere conformi al modello riportato nell'allegato A. che è parte integrante di questo regolamento.

Titolo 2

Riconoscimento di crediti conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità

1. In conformità all'art. 21, del Regolamento Didattico del Conservatorio, il riconoscimento dei crediti conseguiti presso conservatori o università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base di criteri predefiniti.
2. Il riconoscimento dei crediti che saranno acquisiti all'estero viene garantito dalla sottoscrizione del Learning/Training Agreement (piano di studi/tirocinio da svolgere all'estero), concordato prima della partenza col referente del Consiglio di Corso (d'ora in avanti C.diC.) e con l'istituzione estera, e approvato dal Coordinatore Erasmus (d'ora in avanti C.E.), e dalla delibera preventiva di riconoscimento, predisposta dal referente del Corso in collaborazione col C.E.
3. Il riconoscimento deve essere effettuato non in base alla più o meno



completacorrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. Vista l'impossibilità oggettiva di stabilire una corrispondenza univoca in crediti fra le singole attività formative dei due Istituti, il pacchetto di crediti relativo alle attività formative da svolgere presso l'Istituto ospitante sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento della Scuola di appartenenza. I crediti relativi alle attività formative all'estero incluse nel piano di studi sono preventivamente ascritti con ragionevole flessibilità alle tipologie di attività o ambiti disciplinari contemplati dal curriculum della Scuola di appartenenza, al fine di garantire il rispetto e gli eventuali vincoli previsti dagli ordinamenti vigenti.

4. Nel caso di mobilità per tirocinio, il numero di crediti di cui si prevede l'acquisizione durante la mobilità dovrà essere compreso tra un numero minimo pari alla somma dei crediti previsti nel piano di studi dello studente per materie integrative e affini e a scelta dello studente e un numero massimo di 30 crediti, con riferimento a durata e contenuti del tirocinio.
5. Il riconoscimento di un numero maggiore di crediti dovrà essere autorizzato dalla Direzione.
6. A conclusione della mobilità, dopo aver acquisito il Transcript of Records/Work dello studente, e dopo averne verificato la corrispondenza col Learning/Training Agreement e con riferimento alla delibera preventiva di riconoscimento, il referente del C.diC. predispone in collaborazione col C.E. la delibera di riconoscimento crediti ed esami. La delibera viene trasmessa alla Segreteria didattica per la registrazione.
7. La votazione riportata all'estero sarà tradotta mettendo in relazione la scala di voti ECTS elaborata su basi statistiche dall'istituto di appartenenza, con quella dell'istituto ospitante. In caso di insegnamenti certificati sul Transcript senza voto, la registrazione nella carriera dello studente sarà effettuata senza voto. In quest'ultimo caso, su richiesta dello studente, da presentare al referente del C.diC. e c.c. al Coordinatore Erasmus, sarà possibile sostenere l'esame per acquisire il voto.
8. Nel caso di riconoscimento parziale dei crediti previsti per un dato insegnamento, lo studente concorderà col docente di quell'insegnamento un programma da svolgere al rientro ai fini dell'acquisizione dei crediti restanti.
9. Agli studenti in mobilità viene garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso il Conservatorio di appartenenza.
10. Allo scopo di facilitare l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi da parte degli uffici competenti, le delibere di riconoscimento crediti dovranno essere conformi al modello riportato nell'allegato B.

Titolo 3

Valutazione degli esami e delle idoneità

1.

All'esam



e convalidato, sia parzialmente che totalmente, è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto.

2. Per
corrispondenze non univoche (da 2 a 1), all'esame convalidato è attribuita la votazione risultante dalla media delle valutazioni ottenuta dallo studente negli esami sostenuti. Nei casi in cui dalla media risulti una votazione di 00,50 (Es. 25,50) l'arrotondamento è fatto per eccesso (Nell'esempio: 25,50 = 26,00).
3. Nel caso
di convalide parziali, il docente del CdD di iscrizione, cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFA residui, nell'attribuzione del voto finale, dovrà tener conto di quanto riportato nella certificazione di CFA.
4. Non è
permesso convalidare idoneità ottenute nel sistema AFAM o universitario a corsi che richiedano esame. Delle idoneità si potrà convalidare solo una parte di CFA del corso richiesto e la relativa diminuzione di ore di frequenza al corso, ma si dovrà comunque sostenere l'esame finale di corso come previsto dal piano degli studi.

Titolo 4

Modalità per la presentazione della documentazione per il riconoscimento dei CFA

A) Per richiedere la certificazione il riconoscimento di CFA lo studente dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta di certificazione CFA (modulo A e B) in distribuzione presso la Segreteria Studenti o scaricabile dal sito web del Conservatorio e allegare idonea documentazione. La domanda andrà consegnata alla Segreteria Studenti entro il termine definito dallo scadenziario del Conservatorio. Non saranno esaminate le domande presentate secondo altre modalità.

B) Tipologia di documentazione

1) La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, eventuali programmi degli stessi esami, dichiarazioni di docenti, ecc.

2) Le certificazioni rilasciate in lingua straniera devono essere prodotte in lingua italiana. Se ritenuto opportuno, il Conservatorio può richiedere la traduzione giurata delle certificazioni prodotte.

3) Tutte le attività, non espressamente riconducibili al classico esame di conservatorio o universitario, valutabili ai fini del riconoscimento di CFA, dovranno essere debitamente certificate, pena la non valutabilità della richiesta.

Dalla certificazione ed eventuale integrazione della stessa, dovrà risultare:

- il nome dell'Ente promotore,
- il tipo di attività svolta,
- il periodo di svolgimento,
- il numero di ore di impegno dello studente,



- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Titolo 5

Quadro specifico delle attività formative per l'acquisizione di CFA nelle differenti tipologie di attività formative

A) I crediti per le attività formative "a scelta dello studente" potranno essere maturati:

1) *sostenendo esami in qualunque insegnamento*, afferente anche a corsi di studio non previsti dall'Ordinamento Didattico del Corso di iscrizione, previsto ed attivato nell'ambito di un CdD del medesimo livello, purché ritenuti congrui con i contenuti e gli obiettivi formativi del CdD e con la formazione del diplomando;

2) *con esami sostenuti in carriere precedenti* riferibili ad un CdD del medesimo livello del CdD di iscrizione, purché ritenuti congrui con i contenuti e gli obiettivi formativi del CdD e con la formazione del laureando.

3) *sostenendo esami di profitto presso qualunque conservatorio o università italiana o estera*, purché ritenuti congrui con i contenuti e gli obiettivi formativi del CdD e con la formazione del diplomando.

4) *con il possesso di certificazioni informatiche*.

Il riconoscimento di certificazioni va conteggiato nella sezione "Abilità informatiche e telematiche"; soltanto ove tale sezione non sia prevista nell'ordinamento, si potrà chiedere la convalida tra le "attività a scelta".

5) *con il possesso di certificazioni linguistiche*, il riconoscimento di certificazioni va conteggiato nella sezione "Lingua Straniera"; soltanto ove tale sezione non sia prevista nell'ordinamento, o sia stata già utilizzata, si potrà chiedere la convalida tra le "attività a scelta".

6) *con attività inerenti l'esercizio professionale* svolte presso strutture convenzionate con il Conservatorio L. Refice. A discrezione dei docenti delegati, tuttavia, potranno essere valutate anche attività svolte presso strutture di comprovata serietà non convenzionate con il Conservatorio.

Il riconoscimento di queste attività va conteggiato nella sezione "Stage e tirocini", ovvero, in subordine nella sezione "Altre attività formative"; soltanto ove tali sezioni non siano previste nell'ordinamento, o siano già state "utilizzate", si potrà chiedere la convalida tra le "attività a scelta".

7) *con certificazioni attestanti la partecipazione ad attività di carattere prevalentemente applicativo* nel corso delle quali lo studente ha messo o a modo di mettere in pratica, in una prospettiva quanto più possibile interdisciplinare e orientata al mondo del lavoro, i contenuti



propri degli insegnamenti tradizionali. Tali attività formative, definite come “laboratori”, vanno inserite nella sezione “Laboratorio/i” del CdD di iscrizione dello studente. Qualora la sezione “Laboratorio/i” non sia prevista nell’ordinamento del CdD, ossia stata già utilizzata, si potrà chiedere la convalida tra le “attività a scelta”.

8) *previa autorizzazione delle strutture del Conservatorio a ciò delegate, attraverso la partecipazione ad attività culturali (teatrali, cinematografiche, musicali ecc.)*.

9) Ogni Scuola redigerà nei rispettivi regolamenti interni dei corsi il valore di CFA da attribuire per singole o insiemi di attività identificate nei precedenti commi 4/5/6/7/8.

B) Tipologie identificative di attività per i comma 6 e 7 del titolo 5

Tirocini di Formazione e Orientamento (*Stage*)

(a) Tirocinio effettuato durante il percorso formativo e attivato unicamente attraverso le procedure di Conservatorio

(b) Tirocinio rientrante nell’ambito di Progetti di Conservatorio e di altri Enti istituzionali, ovvero tirocinio rientrante in progetti particolari regionali e nazionali che prevedono il coinvolgimento di Conservatori o delle Università e che possono non coinvolgere direttamente il Conservatorio L. Refice

(c) Tirocinio svolto all’estero, ovvero tirocinio svolto durante il percorso *Erasmus* o in maniera autonoma che può non coinvolgere direttamente il Conservatorio L. Refice

Esperienze Lavorative

(Altre esperienze formative e professionali extra-AFAM)

(a) Esperienze lavorative pregresse all’iscrizione ad un corso di diploma ma ancora in corso

(b) Esperienze lavorative svolte durante il percorso formativo attinenti con il proprio percorso di studio

(c) Esperienze lavorative pregresse all’iscrizione ad un corso di diploma per un periodo retroattivo non superiore ai 3 anni.

(d) Concorsi nazionali e internazionali di carattere artistico

(e) Concorsi e audizioni nazionali e internazionali presso Enti Lirici o Sinfonici riconosciuti.

Altre Esperienze Formative (*Portfolio delle esperienze formative AFAM*)

(a) Convegni

(b) Seminari

(c) Workshop



- (d) Corsi di Formazione
- (e) Laboratori
- (f) Partecipazione ad attività di ricerca
- (g) Esperienza *Erasmus*

Laboratori

Nei casi in cui si intenda far valere una certificazione ai fini del riconoscimento di CFA per attività di “Laboratorio/i”, la valutazione da parte dei docenti delegati avrà luogo nel rispetto dei seguenti criteri:

- **Congruità:** l’attività documentata dallo studente dovrà avere caratteristiche di congruità con finalità ed obiettivi del CdL di iscrizione dello studente.
- **Obsolescenza:** la certificazione prodotta potrà essere valutata se conseguita da non oltre tre anni a partire dalla data di acquisizione.
- **Relazione:** tenuto conto del carattere pratico-applicativo dei laboratori, la certificazione prodotta dovrà essere integrata da una relazione abbastanza dettagliata sull’attività svolta. Tale relazione, di norma, dovrà essere rilasciata dall’Ente/Istituzione certificatore.
- **Non ripetibilità:** nel rispetto dei precedenti criteri, l’attività svolta e documentata presso un determinato Ente/Istituzione potrà permettere l’acquisizione di un solo campo di richiesta di riconoscimento di CFA.

Per l’acquisizione di eventuali altri CFA, di norma, il richiedente dovrà documentare lo svolgimento: A) presso lo stesso Ente/Istituzione di un’attività diversa da quella già valutata o della stessa attività che, tuttavia, dovrà avere una durata tale da richiedere un impegno orario complessivo che giustifichi l’attribuzione di ulteriori CFA, B) di un’attività presso Enti/Istituzioni diverse.

- In casi eccezionali, tuttavia, alcune attività formative possono essere riconosciute attraverso il *preventivo* “patrocinio” del Conservatorio fermo restando naturalmente l’obbligo della loro relativa certificazione.

C) Deroghe ai punti A e B corrente Titolo

In deroga ai punti A e B del presente articolo attività artistiche di notevole pregio o comportanti incarichi rilevanti all’interno delle stesse potranno essere valutate utili ai fini del riconoscimento di CFA nell’ambito delle attività formative caratterizzanti o affini e integrative.

Titolo 6

Passaggi di corso e trasferimento studenti

Ai sensi dei DPR 212. del 8 luglio 2005 art. 6 comma 5, relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Diploma (anche Magistrale) ad un altro, ovvero da un’Università ad un’altra, e del Regolamento Didattico del Conservatorio art 20, viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del Corso di Diploma di destinazione,



anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze di fatto possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere opportunamente motivato.

Solo nel caso in cui il trasferimento avvenga tra Corsi di diploma appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al corrispondente settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Se il Corso di provenienza è stato svolto in modalità e-learning, la quota minima del 50% è riconoscibile a condizione che il Corso risulti accreditato ai sensi del Regolamento Ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per quanto sopra, pertanto, di norma, la regola dei **sei/tre anni (v. obsolescenza)** non si applica ai CFA già acquisiti se lo studente, alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento:

- ha fatto richiesta di trasferimento da altra sede universitaria con valutazione della carriera pregressa.
- ha fatto richiesta di passaggio di Corso internamente al Conservatorio.

Di norma, anche in caso di trasferimento da altro Conservatorio o altra Università o di passaggio di corso, il riconoscimento dei crediti sarà effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente documento e delle disposizioni degli organi didattici.

Le strutture del Conservatorio a ciò delegate, nei modi ritenuti più opportuni, possono fissare opportune griglie di conversione.

note finali

Gli studenti possono riferire il loro ricorso al riconoscimento di crediti al CA.

f.to Il Direttore
Prof. Ramunto Raffaele